

Legge regionale 10 gennaio 1977 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 13

(1)

L' erogazione del contributo regionale di cui al precedente articolo ha luogo:

- nella misura del 95% dell' intero contributo concesso a seguito di presentazione del verbale di consegna dei lavori principali o analoghi atti riguardanti spese afferenti a forniture, asservimenti, espropri, rifusioni di danni o altre previste in progetto;
- nella misura restante a seguito di regolare approvazione degli atti di collaudo da parte dell' Ente beneficiario.

(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 66/1979

2 Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 8/1980